



1950 > 2020  
PRESENTI NEL FUTURO. DA 70 ANNI.

**Data:** 2 Marzo 2020

**Servizio:** Lavoro, Coesione e Territorio

**Oggetto:** periodo di quarantena  
per Coronavirus o prevenzione Coronavirus.

**A Tutte le Strutture UIL**

In questi giorni abbiamo ricevuto numerosi quesiti su come poter dare copertura al periodo di quarantena, imposto o in auto-tutela. Le Aziende nei territori, si sono mosse in diversi modi, chi ha comunicato ai lavoratori che hanno frequentato le zone rosse, l'obbligo di stare a casa in quarantena con i propri permessi retribuiti, chi ha chiesto certificati medici ed altre modalità ancora.

Abbiamo avuto notizia, che l'Inps ha inviato una circolare interna (n. 716 del 25/02/2020) a tutte le proprie strutture territoriali, contenente indicazioni relative all'utilizzo dei certificati medici per la quarantena obbligatoria o in autotutela preventiva. Di seguito ne riportiamo il testo:

**Certificati medici di malattia**

*In tutto il territorio nazionale, i certificati di malattia dei lavoratori del settore privato aventi diritto alla tutela della malattia che pervengono all'Istituto, laddove riportanti diagnosi riconducibili a misure precauzionali nell'attuale fase di emergenza (ad esempio, codice nosologico V29.0, quarantena obbligatoria o volontaria, isolamento volontario, sorveglianza attiva, etc.) dovranno essere marcati in procedura gestionale CDM con "anomalia A – generica" e il medico dovrà indicare nel campo editabile "in fase di verifica".*

*Le corrispondenti lettere di anomalia della certificazione – predisposte automaticamente dalla procedura – non dovranno assolutamente essere spedite al lavoratore e al datore di lavoro, in attesa di ulteriori indicazioni che verranno fornite appena possibile sulla validità della certificazione ai fini del riconoscimento della tutela previdenziale.*

*Tali certificati, inoltre, anche qualora pervengano in regioni diverse da quelle citate nel presente messaggio (Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia Romagna) non dovranno essere oggetto di visita medica di controllo. A tal fine, il medico dell'ufficio medico legale, dovrà apporre in procedura il codice di esonero "E".*

*Anche per quanto concerne i lavoratori pubblici, su tutto il territorio nazionale, in scrivania SAViO, i certificati di malattia riportanti le diagnosi sopra indicate dovranno essere esclusi dalla possibile disposizione di visita medica di controllo.*

Da quanto sopra riportato, è evidente che vengono legittimati certificati di malattia a copertura di questo specifico periodo di assenza per quarantena.

Vi terremo costantemente informati sulle novità che dovessero emergere nelle prossime ore/giorni. Restando a disposizione, vi salutiamo cordialmente.

La Segretaria Confederale  
Ivana Veronese

Aderente alla Confederazione Internazionale dei Sindacati (CSI) e alla Confederazione Europea dei Sindacati (CES)

SEDE NAZIONALE  
Via Lucullo 6, 00187, Roma  
T: +39 06 47531  
F: +39 064753208  
Email: [info@uil.it](mailto:info@uil.it)  
Sito web: [www.uil.it](http://www.uil.it)

SEDE EUROPEA  
International Trade Union House  
Boulevard Roi Albert II, 5  
B-1210 Bruxelles  
T: +32 (0) 22183055  
Email: [bruxelles@uil.it](mailto:bruxelles@uil.it)